

Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Formula One Licensing/UAMI — Idea Marketing (FIH2O)

(Causa T-55/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo FIH2O — Marchi comunitari, internazionali Benelux e nazionali denominativi e figurativi FI — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»]

(2015/C 221/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Formula One Licensing BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente B. Klingberg, successivamente K. Sandberg, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Idea Marketing SA (Losanna, Svizzera) (rappresentanti: B. Brisset, e O. Vanner, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 20 novembre 2012 (procedimento R 1247/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Formula One Licensing BV e l'Idea Marketing SA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Formula One Licensing BV è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e dalla Idea Marketing SA.

⁽¹⁾ GU C 101 del 6.4.2013.

Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Rubinum/Commissione

(Causa T-201/13) ⁽¹⁾

(«Sanità pubblica — Sicurezza alimentare — Additivo destinato all'alimentazione animale — Preparato di *Bacillus cereus* var. *toyoi* — Decisione della Commissione di sospendere le autorizzazioni del predetto preparato — Rischio per la salute — Errore di diritto — Principio di precauzione»)

(2015/C 221/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rubinum, SA (Rubí, Spagna) (rappresentanti: C. Bittner e P. C. Scheel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi, B. Schima e G. von Rintelen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2013 della Commissione, del 25 marzo 2013, relativo alla sospensione delle autorizzazioni del preparato di *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) rilasciate con i regolamenti (CE) n. 256/2002, (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 255/2005, (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 166/2008 e (CE) n. 378/2009 (GU L 86, pag. 15).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Rubinum, SA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 164 dell'8.6.2013.

Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Nutrexpa/UAMI — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara Maria ORO)

(Causa T-218/13) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Cuétara Maria ORO — Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori ORO — Diniego parziale di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 221/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Nutrexpa, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. Grau Mora, M. Ferrándiz Avendaño e Y. Sastre Canet, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Mondéjar Ortuño e V. Melgar, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli e G. Petrocchi, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 febbraio 2013 (procedimento R 2455/2011-1) relativa a un procedimento di opposizione tra la Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl e la Nutrexpa, SL.

Dispositivo

- 1) *La causa T-218/13 è separata dalla causa T-271/13 ai fini della pronuncia della sentenza.*
- 2) *Il ricorso è respinto.*
- 3) *La Nutrexpa, SL è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 189 del 29.6.2013.